

CHIARIMENTI APPLICATIVI IN TEMA DI VENDITA A DISTANZA

Per agevolare l'interpretazione delle norme sull'attività di vendita a distanza, di cui al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, di seguito sono riportati alcuni chiarimenti relativamente a quesiti posti dal mercato.

1. Gli addetti al *call center* che già effettuavano attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza prima del 15 luglio 2010 (data di entrata in vigore del Regolamento) sono tenuti ad effettuare la formazione iniziale di 30 ore prevista dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento o direttamente l'aggiornamento professionale di 15 ore? Tale aggiornamento a cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare?

In considerazione della loro pregressa operatività gli addetti al *call center* che hanno svolto attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza anteriormente al 15 luglio 2010 non sono tenuti alla formazione iniziale prevista dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento, bensì all'obbligo di aggiornamento professionale di 15 ore previsto dallo stesso articolo 7. Per tali soggetti, in sede di prima applicazione, l'obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il 31 dicembre 2010. Successivamente a tale data l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento annuale va effettuato facendo riferimento all'esercizio 1/1 – 31/12.

Roma, 13 aprile 2010.